

Direttore Responsabile Giovanni Bort

Ecobonus 110%

e altre Detrazioni Casa

LA CHECK LIST DEI COMMERCIALISTI

4 NOVEMBRE 2020 N. 07

In questa informativa...

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la Fondazione nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato due check list per facilitare i controlli sugli interventi che i professionisti abilitati sono tenuti ad effettuare al fine dell'apposizione del visto di conformità richiesto per la cessione/sconto in fattura del Superbonus 110%.

Il comma 11, art. 119, D.L. n. 34/2020 prevede l'obbligo in capo al contribuente che intenda avvalersi dell'opzione di cessione del credito/sconto in fattura della maxi detrazione 110%, di acquisire un visto di conformità da parte di un professionista abilitato o da un CAF sui dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti.

La norma dispone che tale visto di conformità venga rilasciato ai sensi dell'articolo 35, D.Lgs. n. 241/1997; si tratta quindi del cd. "visto leggero", il quale prevede una valutazione formale dei dati indicati nella documentazione e del rispetto delle disposizioni normative che disciplinano anche le detrazioni e i crediti d'imposta, al fine di evitare errori materiali e di calcolo rispetto alla determinazione del beneficio fiscale per il contribuente.

Al momento l'Agenzia delle Entrate **non ha fornito chiarimenti** in merito al visto di conformità richiesto per il riconoscimento del Superbonus 110% e la sua cessione ovvero l'applicazione dello sconto in fattura.



La Fondazione nazionale dei commercialisti e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno quindi reso disponibili due distinte check list (a seconda della tipologia di intervento effettuato dal contribuente) al fine di fornire un quadro dei controlli che i soggetti abilitati sono chiamati ad effettuare per un corretto rilascio del visto di conformità.

Le check list, diversificate a seconda che l'intervento sia di **efficienza energetica** o di **riduzione del rischio sismico**, propongono una **elencazione della documentazione** che il contribuente deve fornire in copia e delle **informazioni che il soggetto può autocertificare** in quanto requisiti soggettivi non verificabili.

Sono inoltre riportati i dati del beneficiario della detrazione, gli importi delle spese sostenute distinte per tipologia di intervento ("trainante" o "trainato") e l'ammontare del credito ceduto con riferimento agli eventuali SAL.

Check list per interventi di efficienza energetica e sismabonus

Per la verifica dei requisiti necessari al riconoscimento della detrazione del 110% per interventi di efficienza energetica, la check list è corredata da tre allegati nei quali sono riportati:

- tipologia e caratteristiche degli **interventi "trainanti"**, nonchè i relativi limiti di spesa (Tabella A);
- tipologia e condizioni necessarie degli **interventi "trainanti"** con i relativi limiti di spesa (Tabella B);
- tipologia di **interventi "trainati" di risparmio energetico** (comma 2, art. 119, D.L. n. 34/2020) e relativi limiti di spesa (Tabella C).

SEAC

1

SEAC SPA © 2021

La check list stabilisce la procedura di verifica dei requisiti in base all'ambito, partendo con l'identificazione del soggetto beneficiario e chiudendosi con la documentazione tecnica. Di seguito si analizzano le diverse sezioni e i documenti richiesti al fine del controllo:

soggetto beneficiario.

Nella sezione vengono proposti i soggetti identificari dal comma 9, art. 119, D.L. n. 34/2020 quali beneficiari della detrazione al 110%;

dati relativi all'immobile e relative imposte comunali.

Al fine di verificare la tipologia di immobile su cui sono realizzati gli interventi è richiesta la **visura catastale** o la domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti, nonchè le ricevute di pagamento dell'IMU, se dovuta;

documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell'immobile.

In questo caso viene richiesta l'esibizione di un titolo di possesso o detenzione, quali l'**atto di acquisto o certificato catastale** o il **contratto di locazione o di comodato** (si ricorda che è necessario che il titolo sia registrato prima dell'inizio dei lavori). Tale circostanza può essere dimostrata anche tramite la produzione di:

- > copia del verbale di accettazione della domanda di assegnazione (per il socio di cooperativa indivisa);
- > la sentenza di separazione da cui emerga l'assegnazione dell'immobile;
- > il **preliminare di acquisto** con immissione in possesso;
- > il **consenso all'esecuzione dei lavori** da parte del proprietario (per tutti i detentori diversi da familiari conviventi);
- l'atto di cessione dell'immobile con previsione di mantenimento del diritto alla detrazione in capo al cedente;

È inoltre possibile sostituire con un'autocertificazione i seguenti documenti:

- > il certificato dello stato di famiglia per attestare la condizione di familiare convivente;
- la copia della successione da cui emerga la disponibilità e detenzione materiale e diretta dell'immobile in caso di trasferimento all'erede;
- parti comuni (condominio).
 - > Copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese ovvero
 - > Certificazione dell'amministratore di condominio.

In caso di **condominio minimo** è acquisita la **delibera assembleare dei condòmini** ed è ammessa un'**auto-certificazione attestante la natura dei lavori eseguiti** e i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio;

altre autocertificazioni.



È possibile acquisire **una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** da parte del controbuente per attestare:

- il **rispetto del limite massimo di detrazione** tra gli aventi diritto;
- la **presenza o meno di altri contributi** per gli stessi interventi;
- che l'immobile oggetto di intervento non è utilizzato nell'ambito di attività d'impresa o professionale;
- la presenza di **reddito nell'anno precedente** il sostenimento della spesa;
- l'assenza/la presenza di **interventi della stessa natura sullo stesso immobile** che rappresentano **mera prosecuzione** di interventi iniziati in anni precedenti;
- l'assenza/presenza di interventi su altre unità immobiliari;
- abilitazioni amministrative, comunicazioni, relazioni e attestazioni tecniche richieste dalla vigente legislazione.



RIPRODUZIONE VIETATA

 $\textbf{Gruppo Seac} \cdot \textbf{Via Solteri, 74} \cdot \textbf{38121} \ \textbf{Trento} \cdot \textbf{Tel.} \ \textbf{0461.805490} \cdot \textbf{commerciale@seac.it} \cdot \textbf{seac.it}$



2

Nello specifico è necessario che venga controllata la presenza dei seguenti documenti:

- > comunicazione Inizio Lavori (CIL o CILA) con ricevuta di deposito;
- > segnalazione certificata di inizio attività (Scia) con ricevuta di deposito;
- in alternativa una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal contribuente in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili e che i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente:
- ricevuta di spedizione della comunicazione preventiva inizio lavori all'ASL di competenza;
- relazione tecnica e successive modificazioni, con ricevuta di presentazione presso lo sportello unico competente;
- documenti di spesa e relativi pagamenti.

Il professionista è tenuto a visionare le fatture ed i relativi bonifici inerenti la spesa sostenuta, ma anche eventuali altri spese collegate, come ad esempio gli oneri di urbanizzazione e l'imposta di bollo;

- interventi "trainanti" (differenziati tra interventi di econobus e sismabonus riportati nella Tabella A);
- interventi "trainati" (riportati nelle Tabelle B e C);
- **asseverazioni e attestazioni**, previste per specifico intervento.

L'indicazione del CNDCEC è quella di verificare, **per ogni stato di avanzamento** e **per lo stato finale** dei lavori, la presenza di:

- l'asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della congruità delle spese sostenute con ricevuta di trasmissione all'Enea (quest'ultimo documento è richiesto per i soli interventi di ecobonus);
- attestazione della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista a inizio lavori, con ricevuta di presentazione allo sportello unico competente (per interventi di sismabonus);
- la polizza RC del tecnico sottoscrittore dell'asseverazione e dell'attestazione di cui al punto precedente;
- l'eventuale autocertificazione attestante che lo Stato di Avanzamento dei Lavori si riferisce ad almeno il 30% dell'intervento previsto e che per lo stesso intervento non è stato superato il limite di due SAL;
- > copia/e della/e ricevuta/e di trasmissione della/e Comunicazione/i di opzione di cessione/sconto all'Agenzia delle Entrate riguardante/i precedenti SAL (se presenti);
- > consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore;
- > scheda descrittiva con ricevuta di trasmissione all'Enea (a fine lavori, per interventi ecobonus);
- > attestato di prestazione energetica (APE) ante e post intervento (quest'ultimo a fine lavori);
- contratto di cessione al GSE dell'energia non autoconsumata e scheda prodotto (solo per interventi fotovoltaici).



È possibile visionare la **versione in file pdf/word editabile** delle due check-list predisposte dalla Fondazione nazionale dei commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili direttamente sul sito internet della Fondazione, nella **sezione "Documenti e Notizie"**, cliccando su **"Documenti di Ricerca"**, al seguente indirizzo:

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it.



Ecobonus 110% e altre Detrazioni Casa

3

 $\textbf{Gruppo Seac} \cdot \textbf{Via Solteri}, \textbf{74} \cdot \textbf{38121} \, \textbf{Trento} \cdot \textbf{Tel.} \, \textbf{0461.805490} \cdot \textbf{commerciale@seac.it} \cdot \textbf{seac.it}$